

1. esser scelti fra quelli di Corso più spedito, e celere, preferendo le Barche Rovignesi, come già pratiche, e adatte a tali servizj;

2. esser grandi abbastanza per contenere oltre gli oggetti di servizio Postale, ed il proprio equipaggio, anche sette, od otto Individui;

3. essere sempre a disposizione dei rispettivi Ufficii Postali di Venezia, Capo d'Istria, e Zara.

21. E' rigorosamente vietato di ritardare la partenze dei Battelli nei giorni, ed ore indicate nell' Articolo 12 a qualunque Autorità Civile, o Militare.

I soli Comandanti in Capo, o delle Piazze di Venezia, Capo d'Istria, e Zara, quando il servizio Militare lo esigesse, potranno ritardarne la spedizione di qualche ora, ed in tal caso saranno tenuti di mandar in iscritto l'ordine analogo a' rispettivi Ufficii munito della loro segnatura.

22. Qualora per vento contrario dovesse ritardarsi la partenza di qualche Battello in corso ordinario, dovrà d' essa eseguirsi al primo momento di buon vento.

In tal caso il conducente del Battello dovrà recar seco l' attestato del Comandante del Porto, o altra Autorità competente che giustifichi un tal incidente.

E se il vento contrario durasse tanto da dover aspettare la partenza dell' ordinario